



COMUNE DI CASALE CORTE CERRO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

REGOLAMENTO PER FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

- APPROVATO CON DCC N. 51 DEL 30.10.1995
- INTEGRATO CON DCC N. 36 DEL 16.11.2011

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 Consiglieri Comunali

1. Le modalità di elezione del Sindaco e dei Consiglieri Comunali sono disciplinate dalla legge.

2. I Consiglieri comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio adotta la prescritta deliberazione con immediata eseguibilità.

Art. 2 Prima seduta del consiglio - Consigliere anziano

1. La prima convocazione del consiglio è disposta entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti. Per la circostanza è convocato e presieduto dal Sindaco.

2. E' Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell'art. 72, quarto comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati Consiglieri.

3. L'avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza e va contestualmente partecipato al Prefetto.

Art. 3 Primi adempimenti del consiglio

1. Nella prima seduta, convocata e da tenersi ai sensi della legge 25 marzo 1993, n.81, il consiglio procede secondo il seguente ordine dei lavori:

- convalida degli eletti;
- comunicazione dei componenti della Giunta;
- discussione e approvazione degli indirizzi generali e di governo;
- determinazione indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed istituzioni.

Il procedimento per la nomina e le designazioni di cui sopra è così articolato:

- almeno quindici giorni prima della scadenza del termine previsto per le nomine e designazioni, il Sindaco comunica ai Capigruppo consiliari, nonché agli organismi ed alle associazioni di partecipazione popolare previste dallo statuto, l'elenco dei rappresentanti da nominare o designare in enti, aziende, società ed istituzioni e le modalità di elezione;
- entro il termine perentorio di dieci giorni da tale comunicazione, i predetti soggetti possono far pervenire al Sindaco le proposte di candidatura. Ciascun soggetto esprime una sola candidatura per ogni persona da nominare o designare;
- le proposte di candidatura devono contenere le seguenti indicazioni:
 - a - incarico per il quale avanza la proposta;
 - b - dati anagrafici completi e residenza del candidato;
 - c - titolo di studio;
 - d - curriculum professionale corredato da eventuale documentazione ritenuta pertinente allo specifico incarico;
 - e - elenco delle cariche pubbliche e delle cariche in società iscritte in pubblici registri ricoperte al momento della presentazione della proposta;

- le proposte sono firmate dal responsabile del gruppo od organo proponente, che dichiara la disponibilità all'accettazione dell'incarico da parte del candidato proposto.

TITOLO II

GRUPPI CONSILIARI

Art. 4

Composizione e costituzione

1. I Consiglieri comunali eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare, tranne il caso del Consigliere che appartenente ad un gruppo politico presente a livello nazionale intende costituire un gruppo autonomo.

2. Qualora una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere comunale, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.

3. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Segretario comunale il nome del Capogruppo, entro il giorno precedente la prima seduta del Consiglio comunale neo-eletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al Segretario Comunale le variazioni della persona del Capogruppo. In mancanza di tali comunicazioni viene, di norma, considerato Capogruppo il Consigliere comunale di quel gruppo che nelle elezioni ha ottenuto la maggior cifra individuale ed a parità di cifra individuale il più anziano di età.

4. Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Segretario comunale, allegando la dichiarazione di accettazione del Capo del nuovo gruppo.

5. Ai Capigruppo consiliari, come sopra determinati, dev'essere effettuata dal Segretario comunale la comunicazione di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 5

Conferenza dei Capigruppo

1. La conferenza dei Capigruppo è convocata dal Sindaco ogni qualvolta lo ritenga utile, anche su determinazione della Giunta o a richiesta di uno o più Capigruppo, per l'esame del calendario dei lavori del Consiglio, nonchè per l'esame di ogni argomento che il Sindaco stesso ritenga di iscrivere all'ordine del giorno.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 6

Sede riunioni

1. Le sedute del Consiglio si svolgono nell'apposita sala della sede comunale o per la trattazione di specifici argomenti in altro luogo.

2. Nel caso di cui al comma precedente la riunione è possibile, sempre che sia assicurato il normale accesso del pubblico nella sala delle riunioni e che ai consiglieri sia garantito il normale svolgimento delle proprie funzioni.

3. Per le riunioni fuori dalla sede comunale, il Sindaco deve darne notizia al pubblico almeno 48 ore prima dell'inizio dei lavori, con apposito avviso da pubblicarsi all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici prefissati.

Art. 7 Sessioni

1. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria due volte l'anno (per l'approvazione del Bilancio di Previsione e del conto consuntivo) o straordinaria secondo le previsioni statutarie.

Art. 8 Convocazione

1. La convocazione dei Consiglieri va disposta dal Sindaco con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio a mezzo del messo comunale.

2. L'avviso di convocazione va consegnato nel domicilio indicato dal Consigliere ed è valido anche se il Consigliere è assente dalla sua sede, purché la consegna sia fatta a persona con lo stesso convivente o ad altra persona dal consigliere stesso indicata. Può anche essere spedito con raccomandata con ricevuta di ritorno.

3. Qualora il Consigliere abbia residenza in altro Comune, deve eleggere domicilio nel Comune di cui è Consigliere e indicare la persona alla quale vanno notificati gli avvisi.

4. Il personale incaricato della notifica deve presentare la relata comprovante l'avvenuta consegna dell'avviso di convocazione.

5. L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni feriali prima della data fissata per la prima riunione; per le altre sessioni va consegnato almeno tre giorni feriali prima di quello fissato per la prima adunanza.

6. Nei casi d'urgenza, l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, va consegnato almeno 24 ore prima. In tal caso, però, l'esame di tutti o di parte degli argomenti va differito al giorno seguente qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei Consiglieri presenti.

7. Altrettanto resta stabilito per gli argomenti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.

8. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio deve, sotto la responsabilità del Segretario Comunale, essere pubblicato mediante affissione all'Albo pretorio ed in altri luoghi pubblici almeno due giorni precedenti a quello fissato per la prima adunanza.

9. Nessuna proposta può essere tuttavia sottoposta all'esame del Consiglio se, almeno ventiquattro ore prima della riunione, non sia stata depositata nella sala delle adunanze unitamente ai documenti necessari per poter essere esaminata.

10. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione.

11. Previa, richiesta scritta del Consigliere, la convocazione può essere inviata per mezzo di strumenti informatici, all'indirizzo specificato dal richiedente. Tale modalità sostituisce a tutti gli effetti quella prevista dai precedenti commi del presente articolo.

12. Il consigliere che abbia optato per l'invio della comunicazione per mezzo di strumenti informatici è tenuto a trasmettere la conferma di lettura. In ogni caso, anche in mancanza, per qualsiasi causa, di inoltro della conferma di lettura, la convocazione si intende perfezionata".

Art. 9 Seduta prima convocazione

1. Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune. Alla seduta di seconda convocazione, che dovrà tenersi in altro giorno e, comunque, almeno ventiquattro ore dopo quella andata deserta, le deliberazioni sono valide, purché intervengano almeno quattro Consiglieri.

2. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

3. La seduta si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante appello nominale, eseguito dal Segretario Comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale.

Qualora i Consiglieri comunali non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulta raggiunto.

4. Qualora, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, non sia stato raggiunto il prescritto quorum strutturale, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta la seduta.

5. Dopo l'appello effettuato all'inizio della seduta, si presume la presenza in sala del numero dei Consiglieri comunali richiesto per la legalità della seduta. I Consiglieri comunali che entrano o che si assentano dalla sala dopo l'appello sono tenuti a darne avviso al Segretario Comunale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello sopra previsto, prima della votazione avverte il Presidente, il quale può richiamare in sala i Consiglieri comunali momentaneamente assentatisi.

6. La verifica del numero dei presenti può essere richiesta da qualsiasi Consigliere comunale anche durante la discussione di un argomento. Nel caso risulti che il numero dei Consiglieri comunali sia inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea della seduta, a sua discrezione da cinque a quindici minuti, dopo la quale viene effettuata una nuova verifica dei presenti. Ove dalla stessa risulti che il numero dei presenti è inferiore a quello prescritto per la validità della seduta, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei Consiglieri comunali presenti al momento della chiusura della seduta.

7. I Consiglieri comunali che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale la seduta.

Art. 10 Seduta seconda convocazione

1. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non poté aver luogo per mancanza del numero legale, ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non poté proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad una regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data.

2. L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima, deve essere recapitato ai Consiglieri comunali nei termini e nei modi di cui al precedente art. 8.

3. Quando però l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato soltanto ai Consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui quella venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.

4. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti, su proposta del Sindaco dal Consiglio. Di essi è dato formale avviso ai soli Consiglieri assenti, nei termini e nei modi di cui al precedente art. 8.

Art. 11 Ordine del giorno

1. L'iniziativa delle proposte da sottoporsi al Consiglio spetta al Sindaco o ad un quinto dei Consiglieri assegnati, fatta eccezione per il caso in cui sia riunito dal Prefetto.
2. Quando il Consiglio viene riunito a domanda di un quinto dei consiglieri, le questioni da essi proposte hanno la precedenza su tutte le altre.
3. Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
4. La inversione di questi, su proposta del Sindaco o a richiesta di un gruppo consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 12 Sedute - Adempimenti preliminari

1. Il Sindaco, in apertura di seduta, informa l'Assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione.
2. Dà poi comunicazione dell'avvenuto deposito dei verbali delle deliberazioni adottate nella seduta precedente ed invita chi ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni.
3. I verbali vengono approvati per alzata di mano.
4. Sui processi verbali non è concessa la parola salvo che per introdurre rettifiche da sottoporre comunque a votazione.

Art. 13 Deposito degli atti

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale nel giorno della seduta e nei tre giorni feriali precedenti. Gli atti relativi alle sedute convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno ventiquattro ore prima della seduta.
2. La consultazione avviene nelle ore d'ufficio.
3. Nessuna proposta può essere sottoposta all'approvazione del Consiglio comunale se non è stata depositata entro i termini premessi, comunque entro il tempo sufficientemente necessario affinché gli organi burocratici del Comune possano esprimere i pareri di cui all'articolo 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e, ove occorra, possano effettuare l'attestazione di cui all'articolo 55, comma 5, della medesima legge e se non è stata corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame. I Consiglieri comunali hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati e nei relativi allegati.
4. All'inizio della seduta le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala della seduta e ciascun Consigliere comunale può consultarli.
5. Le proposte relative all'approvazione del bilancio di previsione, del programma delle opere pubbliche e del conto consuntivo, devono essere messe a disposizione almeno cinque giorni prima della seduta nella quale dovrà essere iniziato l'esame e di ciò dev'essere data comunicazione ai Capigruppo Consiliari. Quando sia possibile disporre l'invio di copia della documentazione a tutti i Consiglieri comunali, il deposito avviene nei termini ordinari premessi.

Art. 14
Pubblicità delle sedute

A - Sedute pubbliche

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo quanto successivamente previsto, che deve essere oggetto di regolamentazione ai sensi del comma 8 dell'art. 31 della legge n. 142/1990.

2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle sedute di cui al precedente comma.

B - Sedute segrete

1. Le sedute del Consiglio comunale hanno luogo in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento della capacità, moralità e correttezza o vengano esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.

2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno della seduta.

3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e sui comportamenti di persone, o quando la discussione, pur non riguardando persone, si riferisca a determinati motivi di ordine morale o di interesse pubblico da far ritenere dannosa per il Comune e per terzi la sua continuazione in seduta pubblica, il Presidente invita i Consiglieri comunali a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio comunale, su proposta motivata di almeno tre Consiglieri comunali può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Presidente, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio comunale escano dalla sala.

4. Durante le sedute segrete resta in sala, oltre ai componenti del Consiglio comunale, il Segretario comunale, che è vincolato al segreto d'ufficio.

5. Durante le sedute segrete non dev'essere attivata, nè autorizzata alcuna registrazione ed il verbale è redatto in modo da contenere in sintesi la discussione, senza scendere in particolari che possano recar danno alle persone.

C - Sedute aperte

1. Quando si verifichino particolari condizioni di ordine sociale e politico o quando rilevanti motivi di interesse della comunità lo fanno ritenere necessario, il Sindaco, sentita la Giunta comunale e la Conferenza dei Capigruppo, può convocare la "seduta aperta" del Consiglio comunale, nella sua sede abituale od anche in altri luoghi.

2. Tali sedute hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri comunali, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.

3. In tali particolari sedute il Sindaco garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati e del pubblico, perché portino il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno ed illustrino al Consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.

4. Qualora tali particolari riunioni del Consiglio comunale si concludano con un voto che può avere per oggetto una mozione, un ordine del giorno, una risoluzione od una petizione o, infine, la nomina di una Commissione per rappresentare ad altre Autorità ed Enti gli intendimenti del Consiglio comunale sui problemi trattati, alle votazioni relative prendono parte solo i Consiglieri comunali, con esclusione degli altri presenti.

5. Durante le "sedute aperte" del Consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune.

TITOLO IV

DISCUSSIONE E VOTAZIONE

Art. 15

Ordine durante le sedute

1. Al Sindaco spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.
2. La forza pubblica non può entrare nella sala delle riunioni, se non per ordine del Sindaco e solo dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Art. 16

Sanzioni disciplinari

1. Nessun Consigliere o Assessore esterno può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Sindaco.
2. Se uno dei partecipanti turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Sindaco lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta. In conseguenza di ciò, il Sindaco può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.
3. Dopo un ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Sindaco può proporre al Consiglio la esclusione del richiamato dall'aula per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il medesimo non abbandona l'aula, il Sindaco sospende la seduta.
4. Indipendentemente dal richiamo, il Sindaco può proporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori di un partecipante che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

Art. 17

Tumulto in aula

1. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Sindaco sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.
2. In tal caso, il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta.

Art. 18

Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che, senza esplicita autorizzazione del Sindaco, non può accedere agli spazi della sala riservata ai Consiglieri, è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio, occupando i settori destinati allo scopo. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai Consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.
2. Il Sindaco può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori.
3. Senza autorizzazione del Sindaco nessun appartenente al pubblico può effettuare registrazioni e riprese televisive. Qualora qualcuno venisse trovato inadempiente il Sindaco lo espelle dalla sala per l'intera seduta.

Art. 19
Ammissioni di funzionari e consulenti in sala

1. Il Sindaco, per le esigenze della Giunta comunale o su richiesta di uno o più Consiglieri comunali, può invitare nella sala i funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.

2. Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione per fornire illustrazioni e chiarimenti.

3. Effettuate le illustrazioni e dopo aver risposto ad eventuali quesiti loro rivolti dal Sindaco o dai Consiglieri comunali, i predetti funzionari e consulenti vengono congedati, restando a disposizione se richiesti.

Art. 20
Prenotazione per la discussione

1. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Sindaco all'inizio del dibattito sull'argomento all'esame od al termine dell'intervento di un collega.

2. Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i Consiglieri comunali.

3. Ove essi avvengano, il Sindaco deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere comunale iscritto a parlare.

4. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Sindaco richiama all'ordine il Consigliere comunale e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.

5. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati può essere interrotto per la sua continuazione nella seduta successiva.

Art. 21
Durata interventi

1. Il Consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto rivolto al Sindaco.

2. La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere:

a) i quindici minuti per la discussione sulle proposte di deliberazioni riguardanti gli atti fondamentali di cui all'art. 32, secondo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142 e sulle proposte di ogni altro tipo di deliberazione, sottoposte comunque all'esame del Consiglio per le determinazioni di competenza;

b) i dieci minuti per proporre modifiche alle proposte delle deliberazioni sub a), sottoposte all'esame dell'Assemblea;

c) i cinque minuti per gli interventi per fatto personale, per richiamo al Regolamento e all'ordine del giorno.

3. Quando il Consigliere supera il termine assegnato per l'intervento, il Sindaco può togliergli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.

4. Il Sindaco richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad astenersi; può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola, se quello, pur due volte invitato, persiste nel suo atteggiamento.

5. La lettura di un intervento non può, in ogni caso, eccedere la durata di quindici minuti. Il documento va consegnato al Segretario per l'acquisizione a verbale.

6. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.

Art. 22 Ordine dei lavori

1. All'inizio della seduta, concluse le formalità preliminari, il Sindaco effettua eventuali comunicazioni proprie e della Giunta comunale sull'attività dell'Amministrazione comunale e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità. In tale momento possono essere celebrati eventi, possono essere commemorate persone o possono aver luogo manifestazioni di sentimenti del Consiglio comunale di interesse locale e generale.

2. Dopo l'intervento del Sindaco, un Consigliere comunale per ciascun gruppo può effettuare comunicazioni o celebrazioni su argomenti compresi fra quelli indicati al precedente comma.

3. Di norma le comunicazioni devono essere contenute nel tempo di quindici minuti per ogni argomento trattato.

4. Il Consiglio comunale, concluse le eventuali comunicazioni, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Sindaco o su richiesta di un Consigliere comunale e il Consiglio comunale decide a maggioranza di voti, senza discussione.

5. Il Consiglio comunale non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta.

6. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Sindaco dà nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire, disponendo, per quanto possibile che si alternino Consiglieri comunali che appartengono a gruppi diversi. Quando, dopo che il Sindaco ha invitato i Consiglieri comunali alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.

7. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun Capogruppo, od il Consigliere comunale dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo, può parlare per due volte, la prima per non più di quindici minuti e la seconda per non più di cinque minuti, per rispondere all'intervento di replica del Sindaco o del relatore.

8. Gli altri Consiglieri comunali possono intervenire nella stessa discussione una sola volta, per non più di cinque minuti ciascuno.

9. Il Sindaco e gli Assessori possono intervenire in qualsiasi momento della discussione per non più di dieci minuti ciascuno.

10. Il Sindaco e gli Assessori od il relatore replicano in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.

11. Il Sindaco, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri comunali che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua o del relatore, dichiara chiusa la discussione.

12. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto, ad un solo Consigliere comunale per ogni gruppo per la durata non superiore a cinque minuti.

13. I Consiglieri, prima che si effettui la votazione, possono dichiarare la loro astensione dal voto e, ove lo ritengano opportuno, possono indicarne i motivi.

14. L'espressa motivazione è obbligatoria quando i Consiglieri comunali siano tenuti per legge o per statuto ad astenersi.

Art. 23 Questioni pregiudiziali e sospensive

1. Un Capogruppo consiliare, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale, per ottenere che quell'argomento non si discuta, o la questione sospensiva, per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze.

2. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.

3. Le questioni sono discusse e, se necessario, accolte o respinte a maggioranza dei votanti.

4. Dopo il proponente, sulle questioni possono parlare solo un Consigliere per gruppo.

5. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale può intervenire un solo Consigliere per gruppo, compresi i proponenti. Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.

6. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere ciascuno i cinque minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.

7. I richiami al regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. In tali casi, possono parlare, dopo il proponente, un Consigliere per gruppo e per non più di cinque minuti ciascuno.

8. Ove il Consiglio venga chiamato, dal Sindaco, a decidere sui richiami e sulle questioni di cui al precedente comma, la votazione avviene per alzata di mano.

Art. 24

Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.

2. Il Consigliere che chiede la parola deve precisare i motivi. Il Sindaco decide se il fatto sussiste; ove però l'intervento insista sulla questione posta, decide il Consiglio per alzata di mano e senza discussione.

3. Il Consigliere, che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificare queste.

Art. 25

Verifica numero legale

1. In qualsiasi momento nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo Consigliere.

2. Il Sindaco, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula almeno la metà del numero dei Consiglieri assegnati al Comune. Se ciò non avviene entro trenta minuti dalla sospensione, toglie la seduta.

Art. 26

Votazione

1. I Consiglieri votano per appello nominale o per alzata di mano, a discrezione del Sindaco.

2. Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna.

3. terminate le votazioni, il Presidente, con l'assistenza di tre Consiglieri con funzioni di scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito.

Si intende adottata la proposta se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

4. Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

5. Ogni proposta di deliberazione comporta una distinta votazione.

6. Per i regolamenti ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:

a) per i regolamenti il Sindaco invita i Consiglieri comunali a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte di modifica. Discusse e votate tali proposte il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso, in forma palese;

b) per i bilanci, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica di singoli capitoli, presentate dai Consiglieri comunali. Concluse tali votazioni vengono posti in votazione, congiuntamente, il bilancio annuale corredato della relazione previsionale e programmatica e le altre determinazioni comprese nello schema di deliberazione proposto dalla Giunta comunale con le modificazioni, sia al bilancio che alla deliberazione, conseguenti all'approvazione preliminare di eventuali variazioni.

7. Iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi.

8. Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri comunali votano per alzata di mano.

9. Il Sindaco pone ai voti il provvedimento proposto, invitando ad esprimere il proprio voto prima coloro che sono favorevoli, poi coloro che sono contrari ed infine coloro che intendono astenersi.

10. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario comunale, il Sindaco ne proclama il risultato.

11. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere comunale, purché immediatamente dopo la sua effettuazione. In tal caso partecipano al controllo del risultato della votazione, su invito del Sindaco, anche i Consiglieri comunali scrutatori.

12. I Consiglieri comunali che votano contro la deliberazione o si astengono vengono nominativamente indicati a verbale.

13. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge.

14. Il Sindaco precisa al Consiglio comunale il significato del "sì", favorevole alla deliberazione proposta, e del "no", alla stessa contrario.

15. Il Segretario Comunale effettua l'appello, al quale i Consiglieri comunali rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Sindaco, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario stesso.

16. Il voto espresso da ciascun Consigliere comunale nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

17. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede e si procede come appresso:

a) le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento;

b) ciascun Consigliere comunale scrive nella scheda i nomi di coloro che intende scegliere od il giudizio che intende esprimere. Quando per i nominativi da indicare sussistono difficoltà di identificazione per omonimia, nella scheda, oltre al nome e cognome, va indicata anche la data di nascita, o la via, o la frazione ove abita o qualsiasi altro elemento utile all'individuazione.

18. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non iscritti iniziando, nell'ordine di scritturazione, dal primo in eccedenza.

19. I Consiglieri comunali che si astengono dalla votazione sono tenuti a non accettare la scheda di votazione ed a comunicarlo al Sindaco affinché ne sia preso atto a verbale.

20. Terminata la votazione, il Sindaco, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio comunale il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.

21. Quando la legge, gli Statuti o i Regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, ciascun Consigliere può votare un solo nome od un numero limitato di nominativi restando eletti coloro che riportano il maggior numero di voti. Occorrendo procedere alla nomina di rappresentanze esterne al Consiglio comunale ciascun Consigliere può votare tanti nominativi pari al numero di esperti da nominare.

22. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei Consiglieri comunali votanti, costituito dai Consiglieri comunali presenti meno quelli astenuti.

23. In caso di irregolarità e quando il numero dei voti risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

24. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale, nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei Consiglieri comunali scrutatori.

25. Salvo che per i provvedimenti espressamente previsti dalle leggi o dallo statuto per i quali si richiede un particolare "quorum funzionale", ogni deliberazione del Consiglio comunale s'intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di votanti che, raddoppiato, dà un numero superiore di un'unità al totale dei votanti.

26. I Consiglieri comunali che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a render legale la seduta, ma non nel numero dei votanti.

27. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e può essere riproposta al Consiglio comunale solo in una seduta successiva.

28. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il Presidente conclude il suo intervento con la formula il "Consiglio comunale approva oppure il "Consiglio comunale non approva".

29. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

Art. 27

Irregolarità nella votazione

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Sindaco, su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i Consiglieri che presero parte a quella annullata.

Art. 28

Verbalizzazione riunioni

1. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario Comunale; debbono indicare i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta.

2. Il verbale viene depositato, a disposizione dei Consiglieri comunali, entro i termini di cui all'art. 13.

3. All'inizio della seduta il Presidente chiede al Consiglio comunale se vi siano osservazioni sul verbale depositato. Se nessuno si pronuncia, il verbale s'intende approvato all'unanimità.

4. Quando un Consigliere lo richiede, il Segretario comunale provvede alla lettura della parte del verbale per la quale lo stesso intende proporre modifiche od integrazioni, che devono essere presentate per iscritto.

5. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il Presidente interpella il Consiglio comunale per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta s'intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà possono parlare un Consigliere comunale a favore ed uno contro la proposta, ciascuno per non più di un tempo predeterminato. Dopo tali interventi il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.

6. Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale della seduta in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine od in calce della deliberazione cui la rettifica si riferisce. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del

Segretario Comunale e portano l'indicazione della data della seduta nella quale le proposte di rettifica sono state approvate.

7. I processi verbali delle sedute del Consiglio comunale sono depositati nell'archivio comunale a cura del Segretario Comunale.

8. Il rilascio di copie, estratti e certificazioni desunte dai predetti registri appartiene alla competenza del Segretario Comunale.

Art. 29

Diritti dei Consiglieri

1. Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si dia atto del suo voto e dei motivi del medesimo.

Art. 30

Revoca e modifica deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio, che comportano modificazioni o revoca di altre esecutive, si danno come non avvenute, ove esse non facciano espressa e chiara menzione dell'atto modificato o revocato.

Art. 31

Segretario - Incompatibilità

1. Il Segretario Comunale deve allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di deliberazioni che riguardano argomenti di interesse proprio, o di interesse, liti o contabilità dei suoi parenti o affini sino al quarto grado, o del coniuge, o di conferimento di impieghi ai medesimi.

In tale caso, il Consiglio sceglie uno dei suoi membri, cui affida le funzioni di segretario verbalizzante.

TITOLO V

DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

Art. 32

Diritto all'informazione dei Consiglieri

1. I Consiglieri comunali, per acquisire notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, hanno accesso agli uffici del Comune ed a quelli degli enti e delle aziende da quello dipendenti, nel rispetto delle modalità all'uopo prefissate in via generale dal Sindaco.

2. I Consiglieri hanno diritto a prendere visione dei provvedimenti adottati e degli atti preparatori in essi richiamati e di ottenere notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato.

3. Hanno diritto inoltre di ottenere dagli uffici copia delle deliberazioni e degli atti preparatori di tali provvedimenti esclusi quelli riservati per legge in conformità all'art. 7 comma 3 della legge 142/90 ed art. 24 della legge 241/90.

Art. 33 Interrogazioni

1. Le interrogazioni consistono nella semplice domanda al Sindaco se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta in ufficio e sia esatta, se si sia presa o si stia per prendere alcuna risoluzione intorno ad un determinato affare.
2. Esse sono presentate per iscritto al Sindaco da uno o più Consiglieri.
3. Il Consigliere, nel presentare un'interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta. Il Sindaco in tal caso è tenuto a rispondere entro i successivi trenta giorni dalla richiesta.
4. Ove non venga chiesta la risposta scritta, il Sindaco risponde nella prima seduta utile da tenersi entro trenta giorni.

Art. 34 Risposta alle interrogazioni

1. La lettura dell'interrogazione spetta al proponente.
2. Le risposte vengono date dal Sindaco o da un Assessore nella seduta, allo scopo fissata. Esse non possono avere durata superiore a quindici minuti e possono dar luogo a replica da parte dell'interrogante, che può anche dichiarare di essere o non essere soddisfatto.
3. La replica non può avere durata superiore a cinque minuti.
4. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più Consiglieri, il diritto di svolgimento spetta al primo firmatario e quello di replica a tutti i sottoscrittori salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.
5. L'assenza di tutti gli interroganti comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Sindaco di decadenza dell'interrogazione.

Art. 35 Interpellanze

1. L'interpellanza, presentata per iscritto al Sindaco, consiste nella domanda posta al Sindaco circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Sindaco stesso o della Giunta.
2. Il Sindaco risponde nella prima seduta utile da tenersi entro trenta giorni e per iscritto nei successivi 15 giorni, quando ne sia fatta esplicita richiesta.

Art. 36 Svolgimento delle interpellanze

1. Il Consigliere che ha presentato l'interpellanza, dopo averne dato lettura ha diritto di svolgerla nella seduta allo scopo fissata, per un tempo non superiore a dieci minuti.
2. Dopo le dichiarazioni rese per conto della Giunta, dal Sindaco o da un Assessore, l'interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica e per un tempo non superiore a cinque minuti, le ragioni per le quali si dichiara o no soddisfatto.
3. Nel caso l'interpellanza sia stata sottoscritta da più Consiglieri, il diritto di svolgimento spetta al primo firmatario e quello di replica compete a tutti i sottoscrittori, salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo.
4. L'assenza dell'interpellante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Sindaco, di decadenza dell'interpellanza.

Art. 37

Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni

1. Le interpellanze e le interrogazioni, relative ad un medesimo argomento o ad argomenti connessi, sono svolte congiuntamente nella seduta allo scopo fissata. Intervengono per primi i presentatori delle interpellanze e, dopo le risposte della Giunta, possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti, ciascuno per un tempo non superiore a cinque minuti.

Art. 38

Mozioni

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più Consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.

2. La mozione è presentata al Sindaco, che ne dispone l'acquisizione al verbale dell'adunanza in cui è annunciata o della prima adunanza utile.

Art. 39

Svolgimento delle mozioni

1. Le mozioni sono svolte nella seduta immediatamente successiva alla loro presentazione, da tenersi comunque entro trenta giorni.

2. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai dieci minuti.

3. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai dieci minuti, tutti i Consiglieri e gli Assessori. Il Consigliere, che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.

4. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.

Art. 40

Emendamenti alle mozioni

1. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno però illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al precedente articolo e votati.

Art. 41

Votazione delle mozioni

1. Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo Consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.

2. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

TITOLO VI

PROCEDURE PARTICOLARI

Art. 42

Proposta di mozione di sfiducia costruttiva

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

3. Il Sindaco informa il Prefetto dell'avvenuta presentazione della mozione di sfiducia.

Art. 43

Decadenza dalla carica di Consigliere comunale

1. Il Consigliere comunale decade dalla carica quando si accerti l'esistenza nei suoi confronti di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

2. Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza sono disciplinate dall'art.7 della legge 23 aprile 1981, n. 154.

3. Il Consigliere comunale decade altresì dalla carica quando, senza giustificati motivi, non interviene a due intere sessioni ordinarie.

4. La decadenza di cui al precedente comma può essere promossa d'ufficio, anche ad istanza di un elettore del Comune, dal Prefetto o da chiunque altro vi abbia interesse. E' pronunciata dal Consiglio almeno dieci giorni dopo l'avvenuta notifica giudiziale della relativa proposta.

5. La proposta va discussa in seduta pubblica e votata a scrutinio palese per appello nominale. Si ha per approvata quando riporta il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

Art. 44

Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione

1. Un esemplare delle deliberazioni adottate dal Consiglio è depositato negli uffici della segreteria comunale a disposizione dei cittadini, che, oltre a prenderne visione, possono richiederne il rilascio di copie, previo pagamento del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.